



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 604 DEL 17/09/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO DELL’ARPA CAMPANIA” - LEGGE N. 132/2016.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di Settembre presso la sede dell'A.R.P.A.C..

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- l'ARPAC, Ente strumentale della Regione Campania, è tenuta, ai sensi della legge regionale n. 10/98 s.m.i., a svolgere le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, a supporto della Regione, delle province, dei comuni e delle aziende sanitarie locali, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici;
- le attività dell'Agenzia consistono principalmente in vigilanza, controllo ed accertamento tecnico (attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, in relazione alle diverse matrici ambientali), formulazione di pareri e proposte, nonché attività inerenti al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale ed interventi volti alla tutela e al recupero dell'ambiente, essenzialmente esercitate attraverso il personale tecnico appartenente alle diverse professionalità;
- l'ARPAC è integrata in un sistema a rete, denominato Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), costituito dall'ISPRA e dalle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) istituito dalla legge n. 132 del 28/06/2016 e finalizzato a garantire l'erogazione in modo omogeneo sul territorio dei Livelli essenziali prestazioni di tutela ambientale (LEPTA);
- l'art. 3, lett. d) ed i), della legge n. 132/2016 espressamente prevede che le strutture componenti il predetto “Sistema” svolgano, tra le altre funzioni, anche attività *“di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali ed amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale”*, nonché *“attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e l'irrogazione di sanzioni”*;
- l'art. 14 della legge n. 132/2016, che prevede disposizioni sul personale ispettivo, stabilisce che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del



- personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo;
- l'articolo 14 comma 7 della legge n. 132/2016 prevede che “... i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di polizia giudiziaria ...”, disposizione attualmente non operativa perché subordinata alla previa emanazione dell'apposito regolamento sul personale ispettivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo richiamato al punto precedente;
 - concluso l'iter procedimentale contemplato dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 132 del 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il 7 agosto 2024, il “Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)” che definisce le funzioni del personale dell'ISPRA e delle ARPA d'Italia incaricato di effettuare le ispezioni nelle aziende;
 - il regolamento attua l'articolo 14, comma 3 della legge 132/2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) con lo scopo di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione di controllo da parte degli organismi che ne fanno parte, stabilendo le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo del Sistema nazionale per garantirne la terzietà, le competenze necessarie, i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive e il codice etico e fissa le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati;
 - l'art. 8, al comma 1, del “Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)”, stabilisce l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, di propri regolamenti interni da parte di ISPRA e delle Agenzie con i quali individuare, nell'ambito del proprio personale ispettivo, operatori dotati della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, rafforzando così il supporto che il SNPA garantisce a organi giudiziari e forze dell'ordine nell'azione di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali;
 - per elaborare tale regolamento, tenendo conto anche della evoluzione normativa statale e regionale e degli indirizzi di applicazione della normativa, in considerazione dell'opportunità di ponderate valutazioni di natura tecnica e organizzativo-gestionale, amministrativa e finanziaria oltre che di carattere legale, assicurativa e formativa, con disposizione n. 121/2024 del 11/09/2024 l'Agenzia ha costituito un apposito gruppo di lavoro, rappresentativo delle varie componenti professionali interessate, con il coordinamento del Direttore Tecnico d'intesa con il Direttore Amministrativo, nelle persone di: Avv. Cristina Uccello, dirigente l'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale; Ing. Giuseppina Merola, dirigente Area Territoriale del Dipartimento Provinciale di Caserta; D.ssa Simona Gardelli, dirigente U.O. Pianificazione Strategica, Formazione e Progetti; Avv. Valeria Torella, incarico di funzione presso l'U.O. Affari Generali e Contratti; Ing. Marino Carelli, incarico di funzione presso la Direzione Tecnica; Dr. Giovan Francesco Longo, incarico di funzione presso la Direzione Amministrativa – U.O. Personale – Stato



Giuridico; D.ssa Teresa de Majo, incarico di funzione presso il Dipartimento Provinciale di Napoli;

- con nota prot. n. 0076927/2024 del 06/12/2024 il GdL ha trasmesso una prima bozza del regolamento in oggetto accompagnata da una relazione illustrativa nella quale sono state descritte anche alcune criticità;
- con successiva nota prot. n. 33486/2025 è stata trasmessa una versione aggiornata del testo del regolamento che recepisce, laddove possibile, le varie osservazioni prodotte dalle organizzazioni sindacali e dall'U.O. COMURP;
- il proficuo confronto con le OO.SS. si è definito durante la seduta di delegazione trattante del 31/07/2025 nella quale è stato approvato il testo del regolamento dalle parti costituite con la formulazione di osservazioni che l'Agenzia si riserva di approfondire e considerare nella fase attuativa;

CONSIDERATO CHE

- il regolamento è stato redatto in conformità allo schema approvato in ambito SNPA con Delibera n. 272/2025 del 28/02/2025, approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 21.05.2025, tenutosi a Bari, quando è stato altresì approvato anche il format del tesserino SNPA di riconoscimento del personale ispettivo in attuazione del DPR 04.09.2024;
- il regolamento è stato esaminato e condiviso con le strutture organizzative interessate e ha ricevuto l'approvazione delle OO.SS. all'unanimità;
- l'adozione del regolamento del personale ispettivo consentirà una migliore organizzazione dell'attività ispettiva, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, ai contratti collettivi applicati e ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, garantendo omogeneità operativa, tracciabilità e rispetto delle garanzie procedurali;
- in tale ottica il management ha inteso facilitare ulteriormente la possibilità per chiunque di segnalare gli illeciti ambientali provvedendo ad una lieve modifica dell'art. 11 del regolamento stesso rispetto alla formulazione di cui nota prot. n. 33489/2025 prevedendo l'utilizzo della casella urp@arpacampania.it – istituzionalmente preposta a ricevere comunicazioni dai cittadini - nonché la facoltà di consegna a mano delle segnalazioni di illeciti ambientali e che queste ultime siano, previa protocollazione, istruite dalle strutture competenti per materia e/o per territorio, nelle more della realizzazione di cooperazione applicativa tra il portale web istituzionale e il sistema di gestione documentale la cui realizzazione è demandata al Dirigente dell'U.O. SINF;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra,

- di approvare il “Regolamento del personale ispettivo dell'Arpa Campania” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il “Modello per la segnalazione di illeciti ambientali” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025 e sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente – Atti amministrativi Generali”;



- di demandare ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali, con la supervisione della Direzione Tecnica d'intesa con la Direzione Amministrativa, l'adozione di ogni ulteriore atto necessario all'attuazione del presente regolamento secondo quanto previsto dall'art. 12 – Disposizioni finali – del regolamento che richiama l'art. 3 comma 2 e di provvedere alla diffusione dello stesso presso il personale interessato;
- di dare mandato al Dirigente dell'U.O. SINF della realizzazione, entro il 31/12/2025, di cooperazione applicativa tra il portale web istituzionale e il sistema di gestione documentale preposta alla ricezione delle segnalazioni di illeciti ambientali;
- di precisare che il presente provvedimento non comporta spese e pertanto non prevede oneri sul Bilancio dell'Agenzia;

ATTESO CHE gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso l'U.O. Affari Generali e Contratti che ha curato l'istruttoria del presente atto;

VISTI

- la L. n. 132/2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
- la L.R. 8 agosto 2018, n. 28, art. 15;
- la L.R. n. 10/98 ed il Regolamento sull'Organizzazione dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 657/2024 di approvazione del Bilancio di previsione Esercizio 2025 e del Bilancio Pluriennale 2025/2027;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il “Regolamento del personale ispettivo dell'Arpa Campania” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il “Modello per la segnalazione di illeciti ambientali” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025 e sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente – Atti amministrativi Generali”;
- di demandare ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali, con la supervisione della Direzione Tecnica d'intesa con la Direzione Amministrativa, l'adozione di ogni ulteriore atto necessario all'attuazione del presente regolamento secondo quanto previsto dall'art. 12 – Disposizioni finali – del regolamento che richiama l'art. 3 comma 2 e di provvedere alla diffusione dello stesso presso il personale interessato;
- di dare mandato al Dirigente dell'U.O. SINF della realizzazione, entro il 31/12/2025, di cooperazione applicativa tra il portale web istituzionale e il sistema di gestione documentale preposta alla ricezione delle segnalazioni di illeciti ambientali;
- di precisare che il presente provvedimento non comporta spese e pertanto non prevede oneri sul Bilancio dell'Agenzia;



- di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. per doverosa conoscenza.

Napoli, 17/09/2025

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO DELL’ARPA CAMPANIA” - LEGGE N. 132/2016.

**DELIBERAZIONE N° 604 DEL 17/09/2025****ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 17/09/2025 e vi resterà per gg 15 (quindici) .

Napoli, **17/09/2025**

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / InfoCert S.p.A.



DELIBERAZIONE N° 604 DEL 17/09/2025

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza

Napoli data **17/09/2025**

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

Luigi Stefano Sorvino / InfoCert S.p.A.



REGOLAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO **DELL'ARPA CAMPANIA**



SOMMARIO

<u>ART. 1 (Oggetto del regolamento e principi generali)</u>	3
<u>ART. 2 (Definizioni)</u>	3
<u>ART. 3 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi in prima applicazione)</u>	3
<u>ART. 4 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, successive alla prima applicazione)</u>	4
<u>ART. 5 (Perdita della qualifica di ispettore ambientale)</u>	5
<u>ART. 6 (Titoli di studio del personale ispettivo)</u>	5
<u>ART. 7 (Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi)</u>	6
<u>ART. 8 (Competenze del personale ispettivo)</u>	6
<u>ART. 9 (Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva)</u>	7
<u>ART. 10 (Codice etico)</u>	9
<u>ART. 11 (Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali)</u>	9
<u>ART. 12 (Disposizioni finali)</u>	10
<u>Allegato 1</u>	11
<u>Allegato 2</u>	14



ART. 1 (Oggetto del regolamento e principi generali)

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale dipendente, di ruolo e/o in posizione di comando/distacco/assegnazione, incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

Con il presente Regolamento sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

ART. 2 (Definizioni)

Definizione di ispezione ambientale: ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. v-quinquies del D. Lgs. n.152/2006 l'ispezione ambientale comprende *“tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime”* che riprende la definizione di derivazione europea (Direttiva 2010/75/UE), ivi contenuta.

Definizione di documento ispettivo: verbale ispettivo (eventualmente corredato da relazioni, documentazione tecnica, ecc.) o altra documentazione, inerenti alle attività ricomprese nella definizione di ispezione ambientale di cui al presente articolo.

ART. 3 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi in prima applicazione)

1. Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente, di ruolo e/o in posizione di comando/distacco/assegnazione di ARPAC, munito della qualifica di ispettore, in conformità al presente regolamento;
2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», è, in prima applicazione, individuato da ARPAC, sulla base della dotazione organica alla data del 31.12.2024, tra il personale in possesso di adeguata qualificazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, comprovata:
 - a) per coloro che sono in possesso dei titoli di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettere a) e b), dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività di cui al successivo articolo 8 di almeno sei mesi ed almeno tre partecipazioni ad attività ispettive per ciascun settore specifico;
 - b) per coloro che sono in possesso dei titoli di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera c), dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività di cui al successivo articolo 8 di almeno tre anni ed almeno diciotto partecipazioni ad attività ispettive per settore;



- c) dall'inquadramento nel ruolo tecnico e sanitario per il comparto e nel ruolo tecnico, sanitario e professionale per i Dirigenti.

La partecipazione ad attività ispettiva deve essere comprovata dai documenti ispettivi, così come definiti all'articolo 2.

3. I Direttori dei Dipartimenti Provinciali costituiscono l'elenco del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sulla base delle informazioni fornite dai dirigenti delle UOC/UE sotto ordinate (per quanto riguarda l'esperienza ispettiva) e dall'UOPERS (per quanto riguarda il titolo di studio e il ruolo).
4. L'elenco di cui al comma precedente viene approvato con apposita Delibera del Direttore Generale previo parere del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo.

ART. 4 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, successive alla prima applicazione)

1. L'acquisizione della qualifica di ispettore, nelle fasi successive a quelle di prima applicazione, e quindi successivamente alla data del 1°/01/2026, avviene a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAC di un apposito interpello, rivolto ai propri dipendenti, da prevedersi con cadenza annuale che specifichi le modalità ed i criteri per l'acquisizione della qualifica;
2. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di ispettore nelle fasi successive a quelle di prima applicazione da parte di ARPAC, il personale in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 6 e che manifesterà il proprio interesse a seguito della pubblicazione dell'interpello di cui al comma precedente, sarà avviato ad un percorso formativo, quale previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, e dovrà maturare, per ciascun specifico settore, esperienza sul campo, in qualità di Uditore, di almeno tre partecipazioni ad attività ispettive;
3. La manifestazione di interesse e/o l'indicazione del Direttore Provinciale può avvenire anche per più specifici settori;
4. Per Uditore si intende un dipendente ARPAC in possesso dei titoli di studio di cui successivo art. 6, per il quale si intende avviare il percorso di acquisizione della qualifica di ispettore ambientale;
5. Il percorso dell'Uditore può iniziare con il corso di formazione appositamente organizzato oppure con la partecipazione alle ispezioni in affiancamento a dipendenti già in possesso della qualifica di ispettori ambientali. Il percorso si intende concluso dopo aver frequentato l'apposito corso di formazione, con verifica finale e dopo aver svolto il numero previsto di ispezioni in affiancamento;
6. Presso ogni Dipartimento Provinciale è istituito un registro degli Uditori, detenuto dal responsabile di staff che provvederà ad aggiornarlo periodicamente;
7. Qualora a seguito dell'interpello il numero dei candidati risulti insufficiente alle esigenze agenziali, i Direttori Provinciali, per gli ambiti di competenza, sono tenuti a formulare proposte per il conferimento della qualifica di ispettore ambientale del personale dipendente in possesso dei relativi requisiti;
8. Il Dirigente di ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, (ovvero di UOC e UE delle Aree Territoriali, CRRA-UOLALE¹) assume le funzioni di Responsabile del personale Ispettivo, con compiti di avvio e di coordinamento delle attività e di quanto altro previsto all'art. 9, commi 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 del presente Regolamento.



ART. 5 (Perdita della qualifica di ispettore ambientale)

1. La qualifica di ispettore cessa, previa adozione di apposita delibera, per: perdita dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera c);
 - a) per rinuncia del dipendente, con giustificato motivo;
 - b) per mancata partecipazione all'attività di ispezione ovvero per non aver svolto almeno 5 ispezioni nei tre anni precedenti, senza giustificato motivo;
 - c) per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7;
 - d) per motivata richiesta del Direttore Provinciale e previa adeguata istruttoria e contraddittorio;
 - e) per sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

ART. 6 (Titoli di studio del personale ispettivo)

1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'articolo 4 comma 1 è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di laurea, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, tra quelle di cui all'elenco seguente:
 - a.1) Laurea in Architettura;
 - a.2) Laurea in Chimica;
 - a.3) Laurea in Chimica industriale;
 - a.4) Laurea in Fisica;
 - a.5) Laurea in Geologia;
 - a.6) Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi);
 - a.7) Laurea in Matematica e Fisica;
 - a.8) Laurea in Pianificazione Territoriale e Urbanistica;
 - a.9) Laurea in Scienza dei Materiali;
 - a.10) Laurea in Scienze Agrarie;
 - a.11) Laurea in Scienze Ambientali;
 - a.12) Laurea in Scienze Biologiche;
 - a.13) Laurea in Scienze Fisiche e Matematiche;
 - a.14) Laurea in Scienze Geologiche;
 - a.15) Laurea in Scienze Naturali;
 - a.16) Laurea in Urbanistica;
 - a.17) Laurea in Biotecnologie (tutti gli indirizzi);
 - a.18) Laurea in Scienze della produzione animale;
 - a.19) Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
 - a.20) Laurea in Conservazione dei beni Culturali;
 - a.21) Laurea in Farmacia;

¹UOC = Unità Operativa Complessa

UO = Unità Operativa (semplice)

CRRA = Centro Regionale Radioattività

UOLALE = Unità Operativa Laboratorio Regionale Legionellosi



- a.22) Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale;
- a.23) Laurea in Scienze della Produzione Animale;
- a.24) Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie;
- a.25) Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari;
- a.26) Laurea in Scienze e Tecnologie della produzione animale;
- a.27) Laurea in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
- a.28) Laurea in Scienze Forestali e Ambientali;
- a.29) Laurea in Scienze Nautiche.

b) laurea specialistica, magistrale o triennale, conseguita presso un'università statale o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, equipollente o equivalente ad una delle lauree vecchio ordinamento elencate al comma 1, punto a) del presente articolo.

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, professionale o liceo, di cui all'elenco riportato nell'allegato 2.

2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1, secondo la vigente normativa.
3. Per le finalità e in applicazione del presente Regolamento, il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rientra tra le lauree in materie scientifico-tecnologiche di cui art. 2 del DPR 04/09/2024 n. 186. Il personale ARPAC inquadrato nel profilo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può partecipare alla selezione di cui all'art. 4 comma 1 quale figura professionale ricompresa nella declaratoria prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58.

ART. 7 (Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi)

1. L'UO PISF di ARPAC, tenuto conto di quanto sarà disciplinato dal Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'art. 3 del DPR 04/09/2024 n. 186, definisce procedure e modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 4.
2. L'UO PISF di ARPAC garantisce l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale ispettivo, almeno 1 volta all'anno.
3. L'UO PISF di ARPAC garantisce, periodicamente, in funzione delle esigenze, l'organizzazione di corsi di formazione per nuovi ispettori ambientali.

ART. 8 (Competenze del personale ispettivo)

1. Il personale ispettivo svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza di ARPAC, ai sensi della Legge istitutiva di ARPAC (n. 10/1998 e smi), del proprio Regolamento Interno e dell'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.
2. Le attività ispettive possono essere svolte soltanto dal personale che, in possesso della relativa qualifica, sia incardinato in una delle articolazioni organizzative alle quali il Regolamento Interno di ARPAC demanda lo svolgimento di attività di controllo ovvero di UOC e UO delle



Aree Territoriali, CRRA-UOLALE.

3. La qualifica di ispettore è articolata per i seguenti settori:
 - a) Aria ed Agenti Fisici;
 - b) Acque;
 - c) Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati;
 - d) Radioattività;
 - e) Legionella.
4. Gli ispettori ottengono la qualifica relativamente ad uno o più settori per i quali hanno seguito la formazione e possiedono l'esperienza sul campo.

ART. 9 (Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva)

1. L'attività ispettiva è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di ARPAC, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto del piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ARPAC e del codice di comportamento Vigente;
2. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva le competenti articolazioni organizzative ARPAC di cui all'art. 8, comma 2, costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo, ove possibile, che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.
3. Qualora il responsabile di cui all'articolo 4, comma 8, di seguito denominato "Responsabile" accerti nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato e ne dà comunicazione, in forma scritta, al proprio Dirigente sovraordinato ed al Direttore della propria articolazione organizzativa. Il "Responsabile", provvede altresì alla sostituzione dell'ispettore nel caso in cui il proprio Dirigente sovraordinato, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accerti una delle situazioni di cui al primo periodo. Delle situazioni di cui al primo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
4. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo periodo, riguardino il responsabile di cui all'articolo 4, comma 8, il Dirigente sovraordinato di quest'ultimo, anche su segnalazione, provvede all'accertamento delle predette situazioni e alla eventuale sostituzione del responsabile interessato.
5. L'ispettore o "Responsabile" che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al comma 3, primo periodo, ne dà pronta segnalazione al proprio Dirigente sovraordinato e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo. Il Dirigente sovraordinato valuta con tempestività l'eventuale effettiva sussistenza delle situazioni di incompatibilità e, nel caso, provvede alla relativa sostituzione.
6. L'avvio dell'attività ispettiva è disposto d'ufficio dal "Responsabile" nonché a seguito di



segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'articolo 11.

7. All'avvio dell'attività ispettiva provvede il "Responsabile" secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno di ARPAC.
8. Il responsabile individua due o più ispettori cui affidare lo svolgimento dell'attività ispettiva, alla quale, anche su richiesta di altri Dirigenti, potrà far partecipare, in qualità di Uditore un iscritto al relativo Registro.
9. Il personale ispettivo è munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato da ARPAC sulla base di un modello approvato dal Consiglio del SNPA. Il tesserino di riconoscimento è firmato dal legale rappresentante di ARPAC e riporta il logo istituzionale del SNPA e di ARPAC, la fotografia, gli estremi identificativi dell'ispettore e l'articolazione organizzativa di appartenenza.
10. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.
11. Le attività ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. L'attività ispettiva è coperta da riservatezza.
12. Il "Responsabile" previa disponibilità dei soggetti interessati e dei loro Dirigenti sovraordinati, può designare altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico, ovvero giuridico, alle attività ispettive, a condizione che rientri nella dotazione organica di ARPAC. Qualora, nel corso delle attività ispettive, il "Responsabile" accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo, provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, al proprio Dirigente sovraordinato. Il "Responsabile" provvede altresì alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato nel caso in cui il proprio Dirigente sovraordinato, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accerti una delle situazioni di cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
13. Il personale di supporto di cui al comma 12 che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al secondo periodo del medesimo comma ne dà pronta segnalazione al responsabile e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo.
14. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato da ARPAC, gli Uditori, il personale di cui al comma 12, il soggetto destinatario dell'ispezione ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purché immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attività ispettiva.
15. Delle operazioni è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attività ispettiva, nonché dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati.
16. Il personale ispettivo può richiedere ai soggetti sottoposti ad attività ispettiva di esibire la



documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di cui al comma 15 contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.

17. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 15, al/ai Dirigente/i dell'articolazione organizzativa di appartenenza.
18. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione.

ART. 10 (Codice etico)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il codice di comportamento adottato da ARPA Campania vigente nel tempo e il Codice etico di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.

ART. 11 (Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può segnalare ad ARPAC illeciti ambientali.
2. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti elementi:
 - a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
 - b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
 - d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
 - e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
 - f) l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
 - g) l'eventuale documentazione fotografica;
 - h) copia di un documento di identità in corso di validità.

A tal fine è utilizzabile il "Modello per la segnalazione di illeciti ambientali" disponibile sul sito istituzionale di ARPAC al seguente link: _____

3. Le segnalazioni potranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità:

- ☐ posta elettronica certificata;
- ☐ posta elettronica ordinaria all'indirizzo: urp@arpacampania.it;
- ☐ posta ordinaria o consegna a mano;
- ☐ segnalazione on line sul sito istituzionale (disponibile dal 01/01/2026).

Gli indirizzi utili sono reperibili alla pagina "Contatti" al seguente link: <https://www.arpacampania.it/contatti>.

La segnalazione ricevuta è protocollata con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti e trasmessa, tempestivamente, alla struttura competente per materia e/o per territorio.

In caso di segnalazioni presentate in forma anonima (per le quali è precluso l'utilizzo del



Modello per la segnalazione di illeciti ambientali on line) l'ARPAC avvierà le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive. Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono effettuate in forma elettronica, secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fermo restando l'obbligo per ARPAC di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle segnalazioni può essere effettuata dalla struttura competente per materia e/o per territorio, nei seguenti casi:
 - a) manifesta infondatezza;
 - b) contenuto generico e non circostanziato;
 - c) richieste genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo di ARPAC;
 - d) manifesta incompetenza di ARPAC a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso l'ARPAC trasmette senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo per ARPAC di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.
5. I dati sulle attività di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al presente articolo, costituiscono parte integrante della Relazione Annuale sul Piano delle Attività di ARPAC.

ART. 12 (Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi, predispone gli appositi elenchi e nomina il responsabile di cui all'art. 4 comma 8.
2. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 1, le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



(articolo 9, comma 3 – articolo 10)

Allegato 1

Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e delle seguenti norme che, congiuntamente, rappresentano il Codice etico, di seguito denominato «Codice».
2. Il personale ispettivo è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dell'ente di appartenenza, nonché all'osservanza di linee guida e disposizioni per l'esecuzione delle attività ispettive e di controllo, definite dai competenti organi nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza.
3. Il presente Codice definisce i principi per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 2

(Finalità)

1. I principi di comportamento dettati dal presente Codice sono conformi ai doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti negli articoli 3, 4 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 3

(Valori fondamentali)

1. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, assume, quali valori fondamentali, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza, e si attiene a regole di condotta conformi ai principi di onestà e integrità.

Articolo 4

(Imparzialità)

1. Il personale ispettivo si astiene da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali anche di natura non patrimoniale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.
4. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene dal manifestare, direttamente



o indirettamente, orientamenti politici o ideologici tali da ingenerare dubbi sull'imparzialità della propria azione.

Articolo 5

(Situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi)

1. Il personale ispettivo non deve versare nelle situazioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
2. Al ricorrere di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale delle proprie funzioni, il personale ispettivo si astiene dal compiere ulteriori attività, segnalando le situazioni medesime al diretto responsabile che effettuerà le valutazioni di competenza.
3. L'ispettore non fornisce indicazioni che possano orientare il soggetto ispezionato verso scelte di carattere commerciale e/o di affidamento di consulenze e/o servizi.

Articolo 6

(Tutela della riservatezza e segreto professionale)

1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o che acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. In ogni fase dell'attività ispettiva, ivi compresa la verbalizzazione conclusiva, il personale ispettivo garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.

Articolo 7

(Uso dei beni in dotazione)

1. È fatto divieto al personale ispettivo di utilizzare, per scopi personali e comunque non attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni, il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 8

(Rapporti con gli organi di informazione)

1. Il personale ispettivo non si relaziona con gli organi di informazione, salva espressa e preventiva autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 9

(Partecipazione ad associazioni od organizzazioni)

1. Il personale ispettivo comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi o i cui fini statutari possano interferire in qualsiasi modo con lo svolgimento della propria attività e comunque si attiene a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. L'obbligo di comunicazione di cui al presente comma non riguarda l'adesione a partiti politici o a sindacati.



Articolo 10

(Incarichi di collaborazione)

- 1 Il personale ispettivo non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che sono stati oggetto di verifica ispettiva da parte dello stesso personale ispettivo e comunque si attiene alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 11

(Programmazione dell'attività)

- 1 Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro realizzato secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti interni del proprio ente di appartenenza.
- 2 Le indicazioni del programma di lavoro sono da considerarsi ordine di servizio.

Articolo 12

(Principio di collaborazione)

- 1 I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto.
- 2 Ferme restando le finalità e le esigenze di accertamento, l'attività ispettiva è condotta in modo da arrecare il minore disturbo possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.

Articolo 13

(Corretta informazione)

- 1 Il personale ispettivo fornisce ai soggetti sottoposti ad accertamenti o controlli informazioni esaustive e corrette circa le ragioni e le modalità di svolgimento delle attività e risponde in modo chiaro, completo e accurato alle richieste di informazioni e chiarimenti.



(articolo 4, comma 2, lettera c)

Allegato 2

Elenco dei diplomi ammessi

ISTITUTI TECNICI

1. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo meccanica, meccatronica ed energia con articolazioni in: meccanica e meccatronica, energia, tecnologia dell'occhiale, tecnologie delle materie plastiche o tecnologie del legno;
2. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica con articolazioni in: costruzione del mezzo (costruzioni aeronautiche o costruzioni navali), logistica, conduzione del mezzo (classico, mezzo aereo, mezzo navale o conduzione di apparati e impianti marittimi);
3. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo elettronica ed elettrotecnica con articolazione in: elettronica, elettrotecnica o automazione;
4. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo informatica e telecomunicazioni con articolazione in: informatica, telecomunicazioni, grafica e comunicazioni o grafica e comunicazioni con opzione tecnologie cartarie;
5. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo chimica, materiali e biotecnologie con articolazione in: tecnologie del cuoio, biotecnologie ambientali o biotecnologie sanitarie;
6. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria con articolazione in: produzioni e trasformazioni, gestione dell'ambiente e del territorio o viticoltura e enologia;
7. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio con articolazione in: tecnologie del legno nelle costruzioni o geotecnico.

ISTITUTI PROFESSIONALI

1. Diploma di istituto professionale a indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale con articolazione in: gestione risorse forestali e montane o valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio;
2. Diploma di istituto professionale a indirizzo manutenzione e assistenza tecnica con articolazioni in: manutenzione mezzi di trasporto o apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili;
3. Diploma di istituto professionale a indirizzo produzioni industriali e artigianali con articolazioni in: industria, arredi e forniture d'interni, produzioni audiovisive, artigianato, produzioni artigianali del territorio o produzioni tessili e sartoriali;

LICEI

1. Diploma di liceo scientifico (tutti gli indirizzi);
2. Diploma di liceo artistico con indirizzo per: le arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica o scenografia.

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AMBIENTALI**All'ARPAC ⁽¹⁾****OGGETTO: SEGNALAZIONE DI ILLECITI AMBIENTALI**

Cognome (*) _____ Nome (*) _____

Residente in (*) _____ Prov. (*) _____

Via/Piazza (*) _____

Recapito Telefonico (*) _____

Tipo e numero del documento identità (*) (da allegare) _____

E-mail/PEC _____

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo _____ Denominazione/Ragione sociale _____

Sede _____ CF/P.IVA _____

(*) campo obbligatorio**SEGNALA****DESCRIZIONE DELL'EVENTO**

a) L'evento segnalato riguarda (descrizione dell'evento o della problematica ambientale riscontrata):

b) L'evento è stato provocato presumibilmente da (compilare nel caso in cui l'evento o la problematica ambientale derivi dall'attività o dal comportamento di uno o più soggetti individuati o individuabili):

Luogo e tempo dei fatti oggetto della segnalazione:

Via _____ Località _____

Comune _____ Prov. _____

Data _____ Ora _____

Notizie ulteriori per l'identificazione del luogo _____

(indicare uno o più ambiti in cui ricade la segnalazione)

- ☐ ARIA E AGENTI FISICI (es. inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico, molestie olfattive)
- ☐ ACQUE (es. inquinamento corpi idrici superficiali, sotterranee, marino-costiere)
- ☐ SUOLO, RIFIUTI E SITI CONTAMINATI
- ☐ RADIOATTIVITÀ
- ☐ LEGIONELLA

Descrizione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati:

Indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione:

Indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati:

Eventuale documentazione fotografica (da allegare)

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati in calce al presente modulo

Luogo e data _____ *Il/La sottoscritto/a* _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY): l'ARPAC, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l'esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente segnalazione di illeciti ambientali ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. Il conferimento dei dati personali contrassegnati con l'asterisco è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l'impossibilità di dar corso alla richiesta.
Per le ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla Privacy Policy dell'ARPAC consultabile al seguente link: <https://www.arpacampania.it/web/guest/privacy>

- (1) La presente segnalazione, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, va trasmessa all'ARPAC, ad uno degli indirizzi disponibili nella sezione CONTATTI del sito istituzionale al link <https://www.arpacampania.it/contatti>, secondo quanto previsto all'art. 11 del Regolamento del Personale Ispettivo dell'ARPAC, approvato con Deliberazione n. _____ del _____